

Industrie De Nora S.p.A.  
De Nora Water Technologies Italy S.r.l.  
De Nora Italy S.r.l.  
De Nora Italy Hydrogen Technologies S.r.l.  
Capannoni S.r.l.

## Condizioni Generali di Acquisto ("Condizioni Generali")

### 1. Il Contratto

Le presenti Condizioni Generali si applicano all'acquisto da parte di ciascuna società del gruppo De Nora sopra menzionata (ciascuna di esse, l'"Acquirente") di materiali, prodotti, componenti o qualsiasi altro bene (di seguito i "Prodotti") e/o servizi (di seguito i "Servizi") forniti dal venditore di tali Prodotti e/o Servizi (il "Venditore"). L'Acquirente ed il Venditore sono denominati singolarmente come una "Parte" o congiuntamente come le "Parti". I Prodotti e/o i Servizi descritti nell'ordine di acquisto emesso dall'Acquirente e sottoscritto per accettazione, o del quale venga tacitamente iniziata l'esecuzione, dal Venditore ("Ordine d'Acquisto"), con ogni correlata specificazione, disegno o altro documento espressamente incorporato o richiamato nell'Ordine d'Acquisto e le presenti Condizioni Generali sono di seguito congiuntamente indicati come il "Contratto". In assenza di una specifica approvazione per iscritto del Venditore, il Contratto (ivi incluse le presenti Condizioni Generali) si intenderà accettato tacitamente dal Venditore con l'inizio di esecuzione della fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi descritti nell'Ordine di Acquisto.

Il Contratto non potrà essere modificato e nessuna condizione contenuta in ogni proposta, lettera, avviso, fattura o altra comunicazione o formulario emessi dal Venditore potrà derogarvi o variarlo, salvo diverso accordo scritto delle Parti.

### 2. Cessione e subforniture/subappalti

Il Venditore non ha il diritto di concedere subforniture o subappalti per i Prodotti e/o i Servizi, in tutto o in parte, né di cedere a terzi qualunque diritto, obbligo o pretesa nascente dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Qualora l'Acquirente consenta per iscritto alla subfornitura o al subappalto a soggetti terzi di parte o tutto quanto forma oggetto del presente Contratto, tale consenso non libererà il Venditore dai propri obblighi secondo le condizioni del Contratto e il Venditore potrà procedere con tale cessione, subfornitura o subappalto, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) i soggetti terzi hanno le competenze, l'esperienza, le risorse, le certificazioni e le autorizzazioni necessarie per fornire i Prodotti e/o i Servizi in linea con i migliori standard del settore; (b) il Venditore dovrà fornire all'Acquirente qualsiasi informazione e/o documento richiesta/o dall'Acquirente per verificare il rispetto delle disposizioni del Contratto da parte dei soggetti terzi; (c) i soggetti terzi accettano e sono vincolati al rispetto delle disposizioni contenute nel Contratto; (d) il Venditore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa di qualsiasi natura eventualmente avanzata dai soggetti terzi nei confronti dell'Acquirente; ed (e) il Venditore resta pienamente responsabile nei confronti dell'Acquirente per eventuali

danni, costi, spese (incluse, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese legali) e sanzioni subite/e e/o sostenute/e dall'Acquirente quale conseguenza di azioni od omissioni dei soggetti terzi.

Il Contratto esplicherà i suoi effetti e sarà vincolante per gli aventi causa ed i cessionari consentiti di ciascuna Parte.

### 3. Prodotti e Servizi

Il Venditore dovrà fornire i Prodotti e/o i Servizi e l'Acquirente dovrà pagarne il prezzo secondo quanto previsto nell'art. 4 delle presenti Condizioni Generali. Il Venditore garantisce all'Acquirente di avere esperienza nella fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi e di non derogare alle previsioni del Contratto, a meno di non aver ottenuto la preventiva approvazione scritta dell'Acquirente.

Il Venditore garantisce all'Acquirente che i Prodotti e/o i Servizi:

- (a) saranno resi da personale debitamente qualificato, addestrato ed esperto, con ogni ragionevole cura, abilità e diligenza, nel rispetto di alti standard qualitativi del settore; il predetto personale è competente nell'utilizzo di ogni attrezzatura destinata all'esecuzione del presente Contratto; il Venditore, su richiesta, dovrà fornire senza ritardo la prova che dimostri le qualifiche del personale impiegato per l'esecuzione del Contratto;
- (b) avranno qualità di mercato e saranno idonei per qualunque scopo indicato dal Venditore o menzionato nel Contratto;
- (c) saranno esenti da vizi sostanziali;
- (d) saranno nuovi e non usati e liberi ed esenti da qualsiasi vincolo o restrizione;
- (e) saranno conformi per qualunque aspetto sostanziale alle relative specifiche, campioni, disegni e/o descrizioni che formano parte del Contratto e/o fornite/i dall'Acquirente;
- (f) saranno conformi ad ogni applicabile livello di funzionalità o di qualità del servizio o ad ogni altro requisito di funzionalità ("key performance indicators"), come indicati in ciascun Ordine d'Acquisto e/o dall'Acquirente;
- (g) saranno conformi ad ogni applicabile requisito di certificazione qualità e/o alle Leggi Applicabili (come definite nel successivo art. 16);e
- (h) saranno formulati, disegnati, realizzati, finiti ed imballati in modo da essere sicuri e senza rischi per la salute.

Il Venditore è un soggetto imprenditoriale autonomo ed il Venditore ed i suoi dipendenti non saranno, e non

potranno essere qualificati, né in modo espresso né in modo tacito, come dipendenti dell'Acquirente. Il presente Contratto non instaura nessun vincolo associativo tra l'Acquirente ed il Venditore.

#### 4. Termini di pagamento

I prezzi concordati nel Contratto sono fissi ed invariabili e non sono soggetti ad alcun aggiustamento, anche in espressa deroga al disposto dell'art. 1664 del Codice civile italiano. Ogni costo per l'adozione delle misure richieste al fine di eliminare o almeno ridurre i rischi da interferenza per la salute e la sicurezza, di cui alle applicabili disposizioni del D.lgs. 81/2008, sarà indicato nell'Ordine di Acquisto. **Nei limiti consentiti dalla legge e salvo diverso accordo tra le Parti nell'Ordine di Acquisto, l'Acquirente dovrà eseguire il pagamento dovuto al Venditore entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Acquirente della fattura non contestata. La fattura potrà essere emessa a seguito della consegna dei Prodotti e/o del completamento dei Servizi come specificato nell'Ordine di Acquisto.** I prezzi includono ogni imposta di vendita, d'uso, accisa, imposta sul valore, sulla proprietà, dazi di importazione o ogni altra imposta, tassa, dazio o imposizione di qualunque genere dovuta per, o applicabile alla, fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi. Il Venditore sarà responsabile e pagherà ogni imposta, inclusa, in via esemplificativa ma non limitativa, ogni imposta sulla vendita, sull'uso, di licenza, sul reddito, per la previdenza sociale o per simili contribuzioni o per imposte sull'attività o sull'occupazione, ed ogni altra tassa, dazio e/o importo applicato o intimato al Venditore e/o ai suoi dipendenti in relazione al presente Contratto. Il Venditore sarà responsabile per il pagamento di tutti i compensi e indennità dovute ai Dipendenti del Venditore (come definiti nel successivo art. 29) in forza di ogni contratto di lavoro individuale e/o collettivo e/o delle Leggi Applicabili.

Qualora l'Acquirente contesti qualsiasi voce di una fattura, in tutto o in parte, l'Acquirente dovrà provvedere al pagamento della parte della fattura non contestata, sino al momento in cui l'Acquirente ed il Venditore avranno raggiunto un accordo scritto in relazione all'importo oggetto di contestazione. L'Acquirente dovrà comunicare senza ritardo al Venditore ogni importo oggetto di contestazione.

L'Acquirente avrà il diritto di procedere a compensazione di ogni importo a credito del Venditore in forza del presente Contratto, con ogni importo a debito del Venditore per qualunque ragione e/o conteggio.

#### 5. Fatturazione

Il Venditore dovrà emettere fatture separate per ciascun numero di Ordine d'Acquisto. L'Acquirente non accetterà e non procederà al pagamento di qualsiasi fattura che non rechi su di essa il predetto numero di Ordine d'Acquisto.

#### 6. Disegni e dati tecnici

Qualunque deroga e/o modifica delle specifiche e/o dei disegni inclusi nel Contratto è espressamente condizionata alla preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Se il Venditore ritiene che tali specifiche e/o disegni siano affetti da omissioni, incongruenze e/o errori e/o se ritiene che sia necessario procedere ad una modifica al fine di fornire

Prodotti e/o Servizi conformi all'art. 3, il Venditore dovrà darne pronta comunicazione scritta all'Acquirente. Il Venditore riconosce che tutti i documenti, disegni e/o dati tecnici creati e/o forniti dal Venditore nell'esecuzione del presente Contratto costituiscono il risultato di un'attività specificamente commissionata dall'Acquirente e rimangono quindi di proprietà esclusiva dell'Acquirente. Qualora tale qualificazione non fosse applicabile, il Venditore accetta sin d'ora di cedere all'Acquirente ogni e qualsiasi diritto su tali disegni, dati tecnici e documenti. Indipendentemente dal fatto che l'Acquirente abbia dato o meno la sua approvazione ai disegni o dati tecnici, il Venditore rimarrà il solo responsabile dell'accuratezza dei disegni o dati tecnici relativi ai Prodotti e/o ai Servizi.

#### 7. Lavoro, impianti e materiali

Ove non diversamente previsto nel Contratto, il Venditore dovrà provvedere a fornire tutto il lavoro, le attrezzature, gli impianti, le dotazioni ed i materiali che assicurino la corretta esecuzione del presente Contratto secondo le regole dell'arte. Tutti i materiali dovranno essere nuovi e di adeguata qualità. In relazione alle dotazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dei Servizi, il Venditore garantisce che utilizzerà soltanto dotazioni di sua proprietà o sulle quali può vantare diritti d'utilizzo, anche se di proprietà di terzi o dell'Acquirente. Nell'espletamento dei Servizi, il Venditore utilizzerà materiali, dotazioni, macchinari, strumenti di controllo e impianti che siano conformi ai requisiti imposti da ogni legge applicabile in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro. Il Venditore si obbliga altresì ad eseguire la manutenzione di quanto sopra elencato, in osservanza alle prescrizioni delle Leggi Applicabili.

#### 8. Verifiche in corso d'esecuzione, ispezioni e collaudi

Durante l'esecuzione del presente Contratto e fino alla consegna dei Prodotti e/o dei Servizi, l'Acquirente avrà il diritto, a sua discrezione (e dopo averne data comunicazione al Venditore con un ragionevole preavviso), di verificare lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel presente Contratto, nonché di ispezionare i Prodotti e/o ogni lavoro relativo ai Prodotti (e/o relativo ai Servizi, ai sensi dell'art. 1662 del codice civile italiano) e di eseguire tutti i collaudi indicati nel Contratto. Il Venditore dovrà consentire ai rappresentanti dell'Acquirente, e/o del cliente dell'Acquirente, di completare le predette verifiche, ispezioni e/o collaudi, anche tramite accesso in orari ragionevoli alle strutture del Venditore (e/o dei suoi subcontraenti). L'Acquirente terrà a suo carico i costi sostenuti per il viaggio, il lavoro, il vitto e l'alloggio dei rappresentanti dell'Acquirente incaricati di assistere e/o seguire le operazioni di collaudo.

#### 9. Consegna

Le date di consegna previste per il completamento dei Prodotti e/o dei Servizi sono tutte essenziali. Il Venditore si impegna a rispettare le date di consegna e gli INCOTERMS (nella versione 2020 e/o in ogni versione successiva che sia applicabile di volta in volta) e/o tutte le altre condizioni che siano specificate nell'Ordine di Acquisto. Qualora il Venditore sia inadempiente all'obbligo di completare la consegna dei Prodotti e/o dei Servizi entro i termini indicati

nell'Ordine di Acquisto, l'Acquirente avrà il diritto di ottenere dal Venditore il pagamento di una penale, per l'importo indicato nell'Ordine di Acquisto. In aggiunta alla penale, l'Acquirente avrà comunque il diritto, a sua scelta, di ottenere i Prodotti e/o i Servizi da terzi, a rischio e spese del Venditore, nonché di agire contro il Venditore per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Acquirente per l'inadempimento del Venditore.

**Salvo se diversamente concordato nell'Ordine di Acquisto, i Prodotti dovranno essere consegnati INCOTERMS DDP (nella versione 2020 e/o in ogni versione successiva che sia applicabile di volta in volta), nel luogo di consegna designato dall'Acquirente.** Consegne parziali saranno consentite solo se espressamente previste nell'Ordine di Acquisto. Il Venditore dovrà contattare l'Acquirente per l'approvazione anticipata di ogni spedizione di Prodotti, prima della sua esecuzione. Il Venditore dovrà assicurarsi che i Prodotti siano imballati in modo sicuro e adeguato, al fine di evitare danni o perdite fino alla consegna.

#### 10. Trasferimento di proprietà e rischi

Il rischio di perdita verrà trasferito all'Acquirente secondo le disposizioni degli INCOTERMS (nella versione 2020 e/o in ogni versione successiva che sia applicabile di volta in volta) indicate nel Contratto.

La proprietà dei Prodotti e/o dei Servizi verrà trasferito all'Acquirente alla data di consegna (come disciplinata all'art. 9) ovvero al pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 4, qualunque sia precedente.

#### 11. Ispezione e garanzia

L'Acquirente avrà il diritto di ispezionare i Prodotti e/o i Servizi al momento della consegna o successivamente. L'Acquirente, a sua discrezione, potrà ispezionare tutti i Prodotti o un campione ovvero i Servizi, e potrà respingere i Prodotti e/o i Servizi, in tutto o in parte, qualora i predetti Prodotti e/o Servizi siano affetti da difetti o non-conformi. Qualora l'Acquirente respinga, in tutto o in parte, i Prodotti o i Servizi, l'Acquirente avrà diritto, con effetto dalla data della comunicazione scritta al Venditore, di: (i) accettare i Prodotti e/o i Servizi ad un prezzo ragionevolmente ridotto; oppure (ii) respingere i Prodotti e/o i Servizi e richiederne la sostituzione con Prodotti o Servizi conformi o non difettosi. Tutti i costi e le spese associati alla sostituzione saranno a carico del Venditore. Se il Venditore non provvede tempestivamente alla consegna dei Prodotti sostitutivi e/o all'esecuzione dei Servizi, l'Acquirente potrà ottenere prodotti e/o servizi sostitutivi da terzi, ponendo a carico del Venditore il relativo costo, nonché risolvere il Contratto per l'inadempimento del Venditore ai sensi del successivo art. 20.

Per un periodo di 24 mesi dopo la data di consegna dei Prodotti e/o dei Servizi (o per il diverso periodo eventualmente pattuito nell'Ordine d'Acquisto), il Venditore dovrà, con ogni ragionevole celerità e senza alcun costo per l'Acquirente, sostituire o riparare i Prodotti o Servizi difettosi, o ogni parte di essi che risulti difettosa, a causa di difetti nei materiali, nella lavorazione, nel disegno o per qualunque violazione, commissiva o omissiva, del Venditore.

#### 12. Mantenimento dei diritti

Il completamento di un'ispezione, o la sua mancata effettuazione, ovvero il pagamento di qualunque importo per i Prodotti e/o i Servizi oggetto del presente Contratto, non potranno pregiudicare il diritto dell'Acquirente di respingere in qualsiasi momento Prodotti o Servizi non conformi o difettosi, né potranno costituire accettazione dei predetti Prodotti o Servizi da parte dell'Acquirente, né potranno in alcun modo liberare il Venditore dall'adempimento dei suoi obblighi in forza del presente Contratto, senza che possa rilevare a tal fine la conoscenza, da parte dell'Acquirente, della non-conformità o del difetto o della sua gravità, ovvero la prova della sua scoperta.

#### 13. Modifiche

L'Acquirente potrà, in qualsiasi momento, richiedere per iscritto la modifica dell'oggetto del presente Contratto. Per ciascuna modifica dovrà essere negoziato tra le Parti un equo aggiustamento del prezzo e/o delle date di consegna, che dovranno essere inclusi in un ordine di modifica sottoscritto da entrambe le Parti. La presente clausola non pregiudica l'obbligo del Venditore di procedere all'esecuzione delle modifiche richieste dall'Acquirente, anche prima della negoziazione dell'equo aggiustamento dei prezzi.

#### 14. Indennizzo

In aggiunta agli indennizzi previsti nell'art. 15, nell'art. 16 e/o in altre disposizioni del presente Contratto, il Venditore si assume il rischio e l'obbligo di difendere, tenere indenne e manlevare l'Acquirente e tutte le società controllate, collegate e/o che lo controllano, nonché i loro dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti (di seguito "**Parte Indennizzata**") da ogni danno, perdita, responsabilità, costo e spesa (ivi incluse, a titolo puramente esemplificativo, le spese legali) per i danni a persone (inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva, la morte) o a cose (inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva, le proprietà dei clienti), che possano derivare dalla, o siano in qualunque modo connesse alla, esecuzione del presente Contratto o fornitura dei Prodotti o dei Servizi, con la sola eccezione dei danni, perdite, responsabilità, costi e spese che siano causati in via esclusiva dalla Parte Indennizzata.

Il Venditore dovrà inoltre difendere e tenere indenne l'Acquirente da: (i) azioni che possano essere avviate contro l'Acquirente dai Dipendenti del Venditore per qualunque diritto, ragione o causa connessa o occasionata dall'esecuzione dei Servizi, ivi incluse, in via esemplificativa ma non esaustiva, eventuali azioni in forza del D.lgs. 81/2008 e/o del D.lgs. 276/2003 e/o per danni per i quali i Dipendenti del Venditore non siano coperti dall'INAIL; e (ii) azioni che possano essere avviate contro l'Acquirente da terzi (ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli enti e le amministrazioni pubbliche competenti in materia di sicurezza, previdenza sociale o lavori pubblici) derivanti, in via diretta o indiretta, dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione dei Servizi, o dalla fornitura o mancata fornitura dei Prodotti, da parte del Venditore.

#### 15. Diritti di proprietà intellettuale e industriale

Il Venditore si obbliga a tenere indenne e manlevato l'Acquirente da ogni azione, responsabilità, danno, perdita, costo o spesa relativa alla violazione o alla presunta

violazione di qualunque brevetto, modello d'utilità, marchio d'impresa, marchio di servizio, diritto d'autore, diritto di proprietà intellettuale e/o industriale e/o analoghe protezioni che possano derivare dalla fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi o da qualunque condotta tenuta dal Venditore e/o da altri per suo conto, in relazione ai Prodotti e/o ai Servizi forniti e/o all'uso e/o al trasferimento a terzi da parte dell'Acquirente dei predetti Prodotti e/o Servizi. Resta tuttavia inteso che il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente qualora la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e la relativa azione trovino causa o derivino dall'osservanza di disegni, piani o specifiche fornite dall'Acquirente o da altri per suo conto. Salvo se diversamente ed esplicitamente concordato tra le Parti per iscritto, tutto il know-how, le idee, le scoperte, le invenzioni, le opere intellettuali, i metodi, i processi, i diritti d'autore, i diritti relativi a marchi, disegni, modelli, banche dati, software, brevetti, modelli di utilità e gli altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (siano essi registrati o meno o suscettibili o meno di registrazione) che siano concepiti, sviluppati, creati e/o comunque ottenuti dai Dipendenti del Venditore durante lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto (e/o nel corso di eventuali attività svolte per l'Acquirente anteriormente alla stipulazione del Contratto), e/o in relazione alle Informazioni Confidenziali (come definite nel successivo art. 18), sono e rimarranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente. Il Venditore, a spese dell'Acquirente, si obbliga (anche per conto dei Dipendenti del Venditore ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile italiano) a compiere (oppure ad astenersi dal compiere) tutte le ragionevoli azioni ed a sottoscrivere tutti i documenti che siano necessari per confermare la titolarità dei predetti diritti di proprietà intellettuale e/o industriale in capo all'Acquirente ovvero per perfezionare il titolo dell'Acquirente (a mezzo di registrazione o altra modalità). Il Venditore non avrà diritto ad alcun compenso, in aggiunta ai prezzi pattuiti nell'Ordine di Acquisto, per qualunque diritto di proprietà intellettuale e/o industriale concepito, sviluppato, creato e/o comunque ottenuto dai Dipendenti del Venditore, in quanto tale possibilità è stata già valutata dalle Parti ed è stata inclusa nella remunerazione dovuta al Venditore in forza dell'Ordine di Acquisto.

#### 16. Osservanza della legge

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Venditore dichiara e garantisce di aver sempre rispettato e di continuare a rispettare tutte le leggi, regolamenti, sentenze e ordinanze restrittive, trattati e convenzioni, siano essi attualmente in forza o che possano essere emanati in futuro, in quanto applicabili ai Prodotti e/o ai Servizi (di seguito indicate congiuntamente come le "**Leggi Applicabili**"), ivi incluse, in via indicativa ma non esaustiva, le Leggi Applicabili nelle seguenti materie: (i) inquinamento o protezione dell'ambiente, incluse emissioni, discariche, rilascio o possibile rilascio di sostanze inquinanti nell'aria, sulle superfici, nell'acqua, nelle falde acquifere sotterranee o nel suolo o altrimenti materie relative alla produzione, trattamento, distribuzione, uso, stoccaggio, gestione, smaltimento, trasporto di sostanze o rifiuti inquinanti,

contaminanti, pericolosi o tossici e/o ogni altra materia in tema di ambiente, smaltimento dei rifiuti, trattamento di prodotti e sostanze pericolose; (ii) esportazioni e scambi commerciali; (iii) condizioni di lavoro, selezione di subcontraenti, discriminazione, salute e sicurezza, previdenza sociale; (iv) tutti gli obblighi di due diligence nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione Europea di minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio, (noti anche come "**Minerali da Conflitto**"), con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2017/821, compreso il patto di mantenere tutta la documentazione pertinente per dimostrare il rispetto di tali norme. In aggiunta, il Venditore dovrà tenere indenne e manlevare l'Acquirente da ogni azione da parte dei Dipendenti del Venditore ai sensi dell'art. 1676 del Codice civile italiano. Il Venditore dovrà fornire per iscritto all'Acquirente quelle informazioni che siano necessarie in relazione ai Prodotti e/o ai Servizi forniti nonché al loro disegno, dimostrazione, utilizzo, regolazione, pulizia, manutenzione, maneggio, trattamento, stoccaggio, trasporto, smontaggio o smaltimento in osservanza delle Leggi Applicabili, ivi incluse le informazioni relative ad eventuali sostanze pericolose o tossiche (se presenti) o ad ogni altro aspetto ambientale o di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza o a qualunque norma di legge ad essi correlata o da essi derivante. Il venditore dovrà completare qualsiasi questionario sulla catena produttiva ("**Supply Chain**") o altro documento che sia ragionevolmente richiesto dall'Acquirente in relazione alle sue attività di importazione o esportazione. Il Venditore dovrà prontamente fornire prova dell'osservanza delle Leggi Applicabili, dietro ragionevole richiesta dell'Acquirente. In relazione a qualsiasi inosservanza del Venditore alle Leggi Applicabili, il Venditore si obbliga a difendere, tenere indenne e manlevare l'Acquirente da ogni responsabilità, azione, domanda o costo (inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, i costi legali e di assistenza professionale, in sede conciliativa e giudiziaria) che possa derivare da tale inosservanza. L'Acquirente avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile italiano, dandone in qualunque momento comunicazione scritta al Venditore e con le conseguenze previste nel successivo art. 20.2, qualora l'Acquirente abbia ragionevole motivo di ritenere che il Venditore: (i) abbia commesso una violazione sostanziale delle Leggi Applicabili; e/o (ii) sia inadempiente alle proprie obbligazioni assunte nel presente art. 16.

L'Acquirente informa il Venditore che i dati personali raccolti al fine di concludere il Contratto e contenuti nello stesso saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. Sottoscrivendo il presente contratto il Venditore dichiara di aver preso visione dell'informativa *privacy* resa ai sensi della normativa vigente.

#### 17. Diritti di terzi

Tutti i Prodotti e Servizi consegnati o realizzati in esecuzione del presente Contratto dovranno essere liberi da diritti di terzi, vincoli, pesi, limitazioni e restrizioni, legali o di altro genere, ed il Venditore si impegna, su richiesta dell'Acquirente, a fornire ogni formale rinuncia ad essi. Qualora tali diritti di terzi, vincoli, pesi o restrizioni non siano



immediatamente cancellati, l'Acquirente potrà procedere alla loro cancellazione o far sì che la stessa venga effettuata a spese del Venditore.

#### 18. Riservatezza

Qualsiasi informazione o bene (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni, materiali, dati, documenti, immagini, fotografie, grafici, know-how, idee, invenzioni, opere intellettuali, composizioni e formulazioni chimiche, tecnologie, processi, specifiche, disegni, quantità e progetti), di qualsiasi natura (e.g. tecnica, legale, finanziaria, commerciale, ecc.) comunicata o fornito in qualsiasi forma (e.g. scritta, orale, visiva, elettronica, cartacea, tangibile, intangibile ecc.) e con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, dall'Acquirente o dalle sue Affiliate (come definite nel successivo art. 28) al Venditore o a chiunque agisca per conto dell'Acquirente, nonché qualsiasi informazione, riproduzione, elaborazione e/o bene derivati, concepiti, creati o comunque ottenuti dall'Acquirente (o da chiunque agisca per suo conto) mediante l'utilizzo e/o la conoscenza delle informazioni e/o beni comunicate o forniti dall'Acquirente o dalle sue Affiliate, o comunque in esecuzione del presente Contratto (inclusi, a titolo esemplificativo, i Prodotti e/o i risultati dei Servizi), rimarranno o diventeranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente (o delle sue Affiliate laddove applicabile) e saranno ritenute informazioni confidenziali dell'Acquirente (o delle sue Affiliate laddove applicabile) ("**Informazioni Confidenziali**"). Il Venditore si impegna (anche per chiunque agisca per suo conto, ai sensi dell'articolo 1381 c.c.) a rispettare gli obblighi di cui al presente articolo 18 e a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali. In particolare, fermo restando quanto precede, il Venditore si impegna a: (i) non copiare, riprodurre e/o trascrivere in qualsiasi modo le Informazioni Confidenziali, salvo nella misura in cui sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto; (ii) non pubblicare, divulgare e/o comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali, salvo previo consenso scritto dell'Acquirente e previo impegno dei terzi al rispetto degli obblighi in capo al Venditore non meno restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo 18; (iii) utilizzare le Informazioni Confidenziali solo per l'esecuzione del Contratto e a non utilizzarle per qualsiasi altra finalità; (iv) adottare misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere le Informazioni Confidenziali da accessi, divulgazioni e/o utilizzi non autorizzati; (v) non svolgere attività di ingegneria inversa (*reverse engineering*) in relazione alle Informazioni Confidenziali, né utilizzare le Informazioni Confidenziali per svolgere attività di ingegneria inversa. Nei limiti di quanto necessario per l'esecuzione del Contratto, il Venditore è autorizzato a divulgare le Informazioni Confidenziali ai Dipendenti del Venditore ("**Soggetti Autorizzati**") che ne abbiano una effettiva necessità per dare esecuzione al presente Contratto, purché: (a) tali Soggetti Autorizzati siano informati della natura confidenziale delle Informazioni Confidenziali e siano vincolati da obblighi almeno equivalenti a quelli del Venditore ai sensi del presente articolo 18; e (b) il Venditore resti pienamente responsabile nei confronti dell'Acquirente e/o delle sue Affiliate per qualsiasi

violazione di tali obblighi da parte dei Soggetti Autorizzati. L'Acquirente e, laddove applicabile, le sue Affiliate si riservano tutti i diritti sulle Informazioni Confidenziali. Nessuna disposizione del presente Contratto concede al Venditore o qualsiasi altro soggetto, in via espressa o implicita, qualunque diritto di utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi Informazione Confidenziale, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo 18. Su richiesta dell'Acquirente o dopo la cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione, il Venditore si impegna a cessare immediatamente qualsiasi utilizzo delle Informazioni Confidenziali, nonché a restituire all'Acquirente tutte le Informazioni Confidenziali in possesso del Venditore (e dei Soggetti Autorizzati) senza tenere copia (o a distruggerle qualora la restituzione non sia possibile), dando prova scritta dell'avvenuta restituzione o distruzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla cessazione del presente Contratto o, se applicabile, dalla richiesta dell'Acquirente. Le disposizioni del presente articolo 18 resteranno efficaci anche dopo la cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione, fintanto che le Informazioni Confidenziali non diverranno di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione di obblighi di riservatezza. Qualora le Parti abbiano sottoscritto un distinto accordo di riservatezza, le previsioni di tale accordo troveranno applicazione in aggiunta a quelle qui contenute, senza in alcun modo sostituirsi ad esse.

#### 19. Sospensione

L'Acquirente ha il diritto di sospendere l'esecuzione del presente Contratto in qualunque momento, con effetto dalla data della comunicazione della sospensione al Venditore. Durante la sospensione, rimarrà sospeso l'adempimento di tutte le obbligazioni inerenti al presente Contratto, con la sola eccezione degli obblighi di riservatezza e sui diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. Il Venditore, a proprio rischio, dovrà salvaguardare la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi durante il periodo di sospensione. Qualora la sospensione perduri per più di tre mesi, per una causa diversa dalla Forza Maggiore di cui al successivo art. 25 o per un inadempimento del Venditore, il Venditore avrà diritto al rimborso dei costi ragionevoli e documentati sostenuti dal Venditore in diretta conseguenza della sospensione.

In deroga agli artt. 1460 e 1461 del Codice civile italiano, il Venditore non ha il diritto di sospendere la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi nell'ipotesi di inadempimento dell'Acquirente a qualunque obbligazione qui prevista.

#### 20. Recesso e risoluzione

##### 20.1 Recesso unilaterale

L'Acquirente ha il diritto di recedere dal presente Contratto ("*recesso ad nutum*"), in tutto o in parte, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dandone comunicazione scritta al Venditore con dieci (10) giorni di preavviso. In tale ipotesi, il Venditore dovrà immediatamente interrompere l'esecuzione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti, attenendosi alle istruzioni scritte eventualmente impartite dall'Acquirente ed adoperando i suoi ragionevoli sforzi per mitigare le conseguenze dell'interruzione e minimizzare gli eventuali costi. Nel caso di recesso dell'Acquirente,

quest'ultimo sarà tenuto a pagare al Venditore gli importi che seguono, a tacitazione definitiva e saldo e stralcio di qualsiasi pretesa che il Venditore possa avere in relazione all'anticipata cessazione del Contratto. Tale pagamento costituisce l'unico rimedio concesso al Venditore per l'anticipata cessazione del Contratto. L'Acquirente verserà al Venditore: (a) gli importi dovuti in base al Contratto per i Servizi completati e/o i Prodotti forniti sino alla data di cessazione anticipata del Contratto; (b) eventuali penali applicate al Venditore da subfornitori o da terzi per la cancellazione di ordini relativi al Contratto, a condizione che tali penali siano state approvate per iscritto dall'Acquirente prima della sottoscrizione dei relativi contratti del Venditore con i suoi subfornitori o i terzi e siano debitamente supportate da documenti soddisfacenti per l'Acquirente e da quest'ultimo verificati.

Rimane espressamente escluso qualunque diritto del Venditore di ottenere dall'Acquirente qualunque ulteriore importo per eventuali perdite di profitto, danni o indennizzi che possano essere conseguenza del recesso anticipato dell'Acquirente, anche in espressa deroga del disposto dell'art. 1671 del Codice civile italiano.

#### 20.2 **Risoluzione per inadempimento del Venditore**

Qualora: (i) il Venditore non osservi o non esegua quanto previsto nel presente Contratto e di tale inadempimento l'Acquirente abbia dato notizia per iscritto al Venditore; e (ii) il Venditore non inizi alcuna azione per rimediare o far rimediare al predetto inadempimento entro 5 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Acquirente; allora l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice civile italiano, fermi tutti gli altri rimedi concessi all'Acquirente in forza del Contratto o della legge ad esso applicabile. L'Acquirente potrà inoltre risolvere il Contratto in qualunque momento nel caso in cui il Venditore diventi insolvente o dia inizio ad una procedura di crisi dell'impresa o sia sottoposto a tale procedura per effetto dell'azione di terzi, ivi incluse le procedure di fallimento, di nomina di amministratori giudiziari, di riorganizzazione per debiti o cessione dei beni ai creditori. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per uno di tali eventi, l'Acquirente avrà il diritto di far completare l'esecuzione del presente Contratto da terzi con le modalità ritenute più opportune dall'Acquirente, fermo restando che il Venditore rimarrà responsabile per i relativi costi eventualmente sostenuti dall'Acquirente, in aggiunta ai danni subiti dall'Acquirente.

#### 21. **Legge applicabile e foro competente**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Mercì.

Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto e che non possano essere definite in modo amichevole dalle Parti, ivi incluse le controversie relative alla sua esistenza, validità e/o risoluzione, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano, Italia.

#### 22. **Etica di business e Norme anticorruzione**

Salvo quanto previsto nell'art. 16 che precede, il Venditore e

garantisce all'Acquirente la piena osservanza:

- a) dei principi indicati nel Codice Etico ([Code of Ethics | De Nora](#)) – nella misura in cui siano applicabili al Venditore - e nel Codice Etico dei fornitori ("[Procurement | De Nora](#)") nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto. De Nora ha il diritto di verificare, per tutta la durata del Contratto, direttamente o tramite terzi, il rispetto da parte del Venditore del Codice Etico dei Fornitori, ferma la riservatezza e con ragionevole preavviso.
- b) di tutte le leggi applicabili, le norme e i regolamenti in materia di corruzione (inclusi in via esemplificativa e non esaustiva lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("**FCPA**"), lo UK Bribery Act 2010 e il Decreto Legislativo 231/2001) e di non effettuare pagamenti né offrire, corrispondere o promettere - direttamente o indirettamente - denaro o altre utilità a terzi, inclusi funzionari o dipendenti pubblici, aziende controllate dal governo, partiti politici, al fine di influenzare il contenuto di loro atti o decisioni per procurare o mantenere vantaggi indebiti all'Acquirente o a qualsiasi persona o entità in relazione al presente Contratto.
- c) il Modello Organizzativo di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 diretto alla prevenzione dei reati ed alla conseguente responsabilità delle imprese (il "**Modello**"), disponibile per la consultazione del Venditore sul sito dell'Acquirente ("[Internal Controls' System | De Nora](#)"). Il Venditore altresì dichiara di aver adottato adeguate procedure interne finalizzate alla prevenzione degli illeciti che comportano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del suddetto decreto.

L'Acquirente avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile italiano, dandone in qualunque momento comunicazione scritta al Venditore e con le conseguenze previste nel precedente art. 20.2, qualora l'Acquirente abbia ragionevole motivo di ritenere che il Venditore abbia commesso una violazione sostanziale delle dichiarazioni o degli obblighi di cui al presente articolo.

Il Venditore ha la facoltà di segnalare violazioni o sospette violazioni del Codice Etico, del Codice Etico dei Fornitori, del Modello 231, di politiche interne di De Nora eventualmente condivise con il Venditore o di leggi e regolamenti applicabili attraverso la piattaforma ("[Whistleblowing | De Nora](#)") o secondo gli ulteriori canali previsti dalla Global Whistleblowing Policy.

#### 23. **Sanzioni internazionali e leggi sulle esportazioni**

L'Acquirente ha adottato politiche e procedure per conformarsi alle leggi e ai regolamenti relativi al controllo del commercio e alle sanzioni economiche internazionali, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le misure restrittive o i divieti previsti dall'Unione Europea (UE), dalle Nazioni Unite (ONU), dall'Italia, dagli Stati Uniti d'America (USA) e/o dal Regno Unito (UK), ove applicabili (collettivamente, le "**Misure**").

Revisione documento: Dicembre 2024

Il Venditore dichiara e garantisce che (i) non è incluso in alcun elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi soggetti a misure, né è posseduto o controllato da tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi (un " **Soggetto Designato** "); e (ii) nessun Soggetto Designato sarà coinvolto nell'esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

Il Venditore collaborerà e si impegna a fornire tempestivamente all'Acquirente tutte le informazioni pertinenti richieste dall'Acquirente per conformarsi alle Misure in relazione ai Prodotti e/o Servizi forniti o da fornire.

Il Venditore garantisce di aver ottenuto tutte le autorizzazioni all'esportazione necessarie per la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi all'Acquirente e comunicherà all'Acquirente se i Prodotti e/o i Servizi che il Venditore deve fornire sono soggetti a restrizioni in forza di Misure.

L'Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente qualsiasi Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile (i) in caso di mancato rispetto da parte del Venditore delle disposizioni della presente Sezione; (ii) a causa del verificarsi di qualsiasi provvedimento o cambiamento di legge o regolamento (nazionale o internazionale) e/o della loro ulteriore applicazione, orientamento e interpretazione, che riguardi il Paese del Venditore e/o le persone/entità coinvolte e che proibisca all'Acquirente di continuare ad eseguire il Contratto, incluso, senza limitazione, il caso in cui il Venditore diventi un Soggetto Designato; e/o (iii) nel caso in cui i privilegi di esportazione del Venditore siano altrimenti negati, sospesi o revocati. Il Venditore sarà responsabile *nei confronti dell'Acquirente* e dovrà tenere indenne l'Acquirente da tutte le multe, le sanzioni e tutte le spese e perdite associate derivanti da o risultanti dalla violazione da parte del Venditore di uno qualsiasi delle obbligazioni previsti dalla presente Sezione.

Se l'adempimento dell'Acquirente è impedito o reso irragionevolmente difficile o commercialmente antieconomico dal verificarsi di una delle seguenti circostanze (ciascuno un "**Evento Esimente**"):

- a) qualsiasi modifica delle Misure, inclusa, a titolo esemplificativo, l'adozione di leggi e regolamenti sul controllo delle esportazioni o di sanzioni economiche internazionali di qualsiasi tipo che possano avere un impatto sulle obbligazioni dell'Acquirente o che, a ragionevole giudizio dell'Acquirente, rappresentino un rischio di responsabilità ai sensi delle Misure;
- b) qualsiasi modifica o estensione nell'interpretazione o nell'applicazione, da parte di qualsiasi tribunale o autorità di regolamentazione con giurisdizione competente, di qualsiasi provvedimento esistente al momento dell'esecuzione del presente Contratto;
- c) mancato ottenimento di qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza necessari per l'efficacia o

l'esecuzione della vendita dei Prodotti o di qualsiasi Servizio da parte di qualsiasi autorità competente;

- d) qualsiasi altra circostanza, sia essa analoga o meno a quelle sopra specificate, al di fuori del controllo dell'Acquirente, che impedisca l'esecuzione del Contratto alle condizioni originariamente concordate, a causa di Misure.

L'Acquirente dovrà notificare per iscritto l'esistenza di un Evento Esimente e consultare il Venditore in buona fede in merito a qualsiasi iniziativa utile o necessaria per garantire la regolare esecuzione della vendita. L'adempimento delle rispettive obbligazioni delle parti sarà sospeso durante un periodo di consultazione di 90 giorni ("**Periodo di Consultazione**") a partire dalla data di notifica dell'Evento Esimente. Se, dopo il Periodo di Consultazione, le obbligazioni dell'Acquirente non possono essere ulteriormente eseguite perché sono divenute impossibili, invalide o illegali ai sensi della legge applicabile, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto senza che il Venditore abbia il diritto di ottenere un indennizzo o simili forme di risarcimento. Nel caso in cui le obbligazioni dell'Acquirente non siano di per sé impossibili, illegali o invalide, ma siano divenute più difficili o antieconomiche o esponano l'Acquirente a rischi di responsabilità ai sensi delle Misure, l'esecuzione del Contratto sarà sospesa dalla data di notifica dell'Evento Esimente fino alla cessazione dell'Evento Esimente. In quest'ultimo caso, l'Acquirente e il Venditore avranno l'obbligo di mitigare il pregiudizio subito da ciascuno di essi a causa di tale sospensione. Nel caso in cui tale sospensione si protragga complessivamente per più di 200 giorni, ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il Contratto senza alcun indennizzo o altra forma di risarcimento per l'altra parte.

#### 24. Assicurazione

Il Venditore si obbliga a mantenere le coperture assicurative dei tipi e con i massimali previsti dalle Leggi Applicabili o comunque secondo la prassi del settore industriale di riferimento, ivi inclusa, in via indicativa ma non esaustiva, l'assicurazione per la responsabilità dei dipendenti e/o per l'indennizzo del lavoro se applicabile, per la responsabilità del produttore, per i danni a persone e/o cose e per tutti gli altri rischi che possano essere indicati nell'Ordine d'Acquisto. Il Venditore, entro sette (7) giorni dalla richiesta scritta dell'Acquirente, dovrà: (i) designare e mantenere l'Acquirente quale beneficiario aggiuntivo delle predette polizze; (ii) consegnare all'Acquirente i certificati di assicurazione che confermino l'aggiunta dell'Acquirente nelle polizze, i numeri di polizza, il tipo di copertura ed i relativi massimali. La circostanza che il Venditore abbia ottenuto la copertura assicurativa dei relativi rischi secondo quanto previsto nel presente Contratto non esenterà in nessun modo il Venditore dalle responsabilità previste a suo carico per l'inadempimento del presente Contratto.

## 25. Forza Maggiore

Nessuna Parte sarà responsabile verso l'altra Parte per qualunque ritardo nell'adempimento o inadempimento dei propri obblighi se, e nella misura in cui, tale ritardo o inadempimento sia causato da un evento di Forza Maggiore. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, "**Forza Maggiore**" significa qualunque azione, evento o circostanza al di là del ragionevole controllo di una Parte, che pregiudichi in modo negativo e sostanziale la capacità di una Parte di adempiere le proprie obbligazioni e che non sia la conseguenza di dolo, errori, omissioni o negligenza della Parte che intende avvalersi della Forza Maggiore. Qualora una Parte non possa adempiere i suoi obblighi per una causa di Forza Maggiore, essa dovrà riprendere l'adempimento dovuto non appena venga a cessare la predetta Forza Maggiore e potrà avvalersi di un ragionevole periodo di tempo aggiuntivo per completare tale adempimento. Qualora la Forza Maggiore perduri per più di sessanta (60) giorni complessivi, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Contratto senza alcuna responsabilità verso l'altra Parte. In tal caso si applicheranno le previsioni di cui al precedente art. 20.1.

## 26. Contratti conclusi dall'Acquirente ("**Flowdown**")

Qualora l'Acquirente abbia concluso il presente Contratto al fine di dare esecuzione ad obblighi da esso assunti nel contratto con uno dei suoi clienti (il "**Contratto Principale**") e qualora nel Contratto Principale sia previsto l'obbligo dell'Acquirente di pagare al cliente delle penali da ritardo, troveranno applicazione le disposizioni del presente art. 26. Qualora il Venditore ritardi nella consegna dei Prodotti e/o dei Servizi rispetto alle date pattuite e tale ritardo impedisca all'Acquirente di rispettare gli obblighi del Contratto Principale, il Venditore sarà tenuto al pagamento delle penali dovute dall'Acquirente al suo cliente, secondo la quota di responsabilità del Venditore per il ritardo.

## 27. Intero accordo

I termini e le condizioni qui contenute prevalgono sui termini e le condizioni con essi confliggenti e che siano contenuti in qualunque documento sottoposto dal Venditore all'Acquirente (inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva, qualsiasi offerta del Venditore). Il presente Contratto costituisce l'intero accordo delle Parti in relazione alla fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi. È espressamente esclusa l'applicazione delle condizioni generali di vendita del Venditore.

## 28. Disposizioni generali

Qualora una singola clausola o disposizione del presente Contratto sia ritenuta invalida, illegittima o inefficace, la predetta invalidità, illegittimità o inefficacia non si estenderà alle altre clausole o disposizioni del Contratto. Tutte le notifiche, le richieste, i consensi, le pretese, le domande, le rinunce e le altre comunicazioni previste nel Contratto (ciascuna, un "**Avviso**") dovranno essere fatte per iscritto ed indirizzate ai recapiti della Parte destinataria indicati in questo Contratto o ai diversi recapiti che vengano indicate per iscritto da ciascuna Parte di tempo in tempo. Gli Avvisi dovranno essere consegnati a mano, via corriere, per telefax, pec o per posta raccomandata con

ricevuta di ritorno. Salvo diversamente previsto nel Contratto, un Avviso sarà efficace:

(a) al momento della consegna alla Parte destinataria, e (b) se la Parte che dà l'Avviso ha rispettato i requisiti di questo articolo. Qualunque ritardo nell'esercizio, o il mancato esercizio, di qualsiasi diritto di una Parte non potrà essere considerata una rinuncia a tale diritto. I rimedi concessi a ciascuna Parte per l'inadempimento del Contratto si aggiungono a tutti gli altri diritti e rimedi concessi a tale Parte, senza venirne pregiudicati, salvo se diversamente stabilito in modo esplicito nel presente Contratto.

Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per "**Affiliata**" si intende, con riferimento a una Parte, qualsiasi persona giuridica direttamente o indirettamente controllante, controllata da, o sotto controllo comune diretto o indiretto con tale Parte. Si considera che un soggetto controlli una persona giuridica se tale soggetto ha direttamente o indirettamente: (i) la proprietà delle azioni (o strumenti simili) che rappresentano almeno la maggioranza dei diritti di voto di tale persona giuridica; (ii) il diritto, inclusi i diritti derivanti da qualsiasi accordo, di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (o analogo organo di amministrazione, o revisione/controllo) di tale persona giuridica; o (iii) il potere, per contratto o in altro modo, di dirigere le politiche o la gestione di tale persona giuridica.

Ai fini delle presenti Condizioni Generali, salvo che il contesto richieda diversamente, ogni volta che viene usato il singolare include il plurale, il plurale include il singolare, l'uso di qualsiasi genere è applicabile a tutti i generi e la parola "o" ha il significato inclusivo rappresentato dalle parole "e/o".

## 29. Responsabile designato dal Venditore e dipendenti impiegati nell'esecuzione dei Servizi

Il Venditore mantiene l'esclusiva responsabilità per la gestione, l'organizzazione e la supervisione dei Servizi. Ogni dipendente del Venditore, o suo agente, consulente o comunque addetto allo sviluppo, creazione o fornitura dei Prodotti o allo svolgimento dei Servizi (congiuntamente, i "**Dipendenti del Venditore**") non avrà alcun tipo di relazione di lavoro con l'Acquirente. Il Venditore dovrà designare e comunicare per iscritto all'Acquirente il nome del responsabile designato dal Venditore che avrà la responsabilità di: (i) coordinare tutte le attività richieste per lo svolgimento dei Servizi; (ii) emanare le direttive e le istruzioni ai Dipendenti del Venditore; e (iii) verificare l'osservanza, da parte dei Dipendenti del Venditore, di tutte le procedure e dei piani applicabili al sito dove i Servizi devono essere svolti, come vigenti di tempo in tempo. In relazione ai Dipendenti del Venditore, il Venditore si obbliga ad adempiere a tutte le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e/o di tutte le altre Leggi Applicabili. Qualora i Servizi debbano essere svolti in un sito dell'Acquirente e/o di un suo cliente, le Parti procederanno all'ispezione del predetto sito per la valutazione dei rischi e prepareranno o aggiorneranno il documento di valutazione dei rischi da interferenza ("**DUVRI**") e/o il documento di valutazione dei rischi ("**DUVR**"). Il Venditore dovrà informare i Dipendenti del Venditore e dovrà adoperarsi affinché essi rispettino



Revisione documento: Dicembre 2024

tutte le prescrizioni contenute nel DUVRI e/o nel DUVR. Il responsabile designato dal Venditore dovrà dare esecuzione alle misure di prevenzione e protezione dei rischi ai quali i Dipendenti del Venditore sono esposti, dovuti alle possibili interferenze derivanti dallo svolgimento dei Servizi.

**30. Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.**

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Venditore accetta ed approva specificamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: **1** (Il Contratto); **2** (Obbligo del preventivo consenso scritto dell'Acquirente per la cessione, subforniture o subappalti); **4** (Termini di pagamento); **6** (Cessione all'Acquirente dei diritti su disegni, dati tecnici e documenti); **9** (Penale per l'inosservanza dei termini essenziali di consegna); **10** (Trasferimento proprietà); **11** (Ispezione e garanzia/ diritto dell'Acquirente di respingere i Prodotti/Servizi / risoluzione espressa); **12** (Mantenimento dei diritti); **13** (Modifiche/ obbligo del Venditore di procedere alle modifiche richieste dall'Acquirente); **16** (Osservanza della legge/risoluzione espressa); **19** (Sospensione dell'esecuzione del Contratto); **20.1** (Recesso unilaterale dell'Acquirente); **20.2** (Risoluzione espressa per inadempimento Venditore); **21** (foro competente); **22** (Risoluzione espressa per violazione delle dichiarazioni e garanzie del Venditore); **23** (Sanzioni internazionali e leggi sulle esportazioni/risoluzione espressa); **23 ultimo comma** (Risoluzione/sospensione per Evento Esimente); **25** (Forza Maggiore ed esclusione di responsabilità); **27** (Intero accordo – esclusione applicazione condizioni generali di vendita dell'Acquirente); **28** (Disposizioni generali: forma scritta per le comunicazioni - esclusione rinuncia tacita).